



33798-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

Dott. GIULIO SARNO

Presidente

Sent. 333

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel.

UP 26/4/2021

Dott. LUCA RAMACCI

Consigliere

R.G.N. 30007/2020

Dott. CLAUDIO CERRONI

Consigliere

Dott. GIUSEPPE NOVIELLO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
• norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

IL CANCELLIERE SUPPLEMENTARE
Luana Martini

avverso la sentenza in data 3.7.2020 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3.7.2020 la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 609 bis secondo comma cod. pen. nell'ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma per aver costretto una ragazza quindicenne di cui frequentava abitualmente la casa, in qualità di amico di famiglia, a subire atti sessuali approfittando della sua condizione di inferiorità, ma ha ridotto la pena inflittagli dal Tribunale di Ivrea all'esito del primo grado di giudizio ad un anno e dieci mesi di reclusione.

Giò

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 609 bis secondo comma cod. pen. e al vizio motivazionale, la riconducibilità all'imputato di qualsivoglia attività di induzione, non desumibile dal solo differenziale dell'età tra costui e la vittima, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, ma richiedendo in quest'ultima una preesistente incapacità di autodeterminazione. Rileva come il contenuto dei messaggi scambiatisi via cellulare lasciasse emergere una corrispondenza di sentimenti non determinata da alcun intento di approfittamento sessuale e come la deposizione resa dalla minore sul punto fosse costellata da incongruenze e contraddizioni dettagliatamente indicate nell'atto di appello cui la Corte di Appello, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, non aveva fornito nessuna risposta, avendo affermato invece che la attendibilità della ragazza non fosse mai stata posta in discussione in aperto contrasto con i motivi di gravame riepilogati nell'incipit della stessa pronuncia

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 n. 6 cod. pen. e al vizio motivazionale, che il diniego dell'attenuante in esame fondato sull'assunto risarcimento del danno in corso di giudizio era smentito dalla stessa richiesta formulata dalla difesa all'udienza preliminare di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di una lettera di scuse alla vittima e di copia dell'assegno circolare emesso per la somma di € 2.500 euro a titolo di condotta riparatoria acquisiti entrambi in limine litis e dunque prima del giudizio, onde l'attenuante invocata risulta pienamente applicabile. Deduce altresì, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 132 e 133 cod. pen. e di omessa motivazione, che nella quantificazione della pena, ancorchè ridotta rispetto a quella fissata dal giudice di prime cure non si fosse tenuto conto dell'assenza di ripercussioni psichiche sulla minore, della comprovata resipiscenza e del dolo di modesta entità in quanto alimentato dal dato emotivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, compendiandosi in doglianze reiterative di quelle articolate con l'atto di appello che non si confrontano con i succinti, ma puntuali rilievi svolti dalla Corte distrettuale in ordine all'attività di induzione ascrivibile all'imputato, non può ritenersi ammissibile.

Premesso che gli elementi costitutivi della violenza sessuale per induzione che, a differenza di quella attuata con costrizione, presuppone il consenso della vittima, consistono nella menomazione delle capacità intellettive e/o volitive della

vittima, nella conoscenza dell'agente della suddetta condizione di menomazione, nell'attività di induzione dell'agente volta a carpirne il consenso all'atto sessuale e nell'espressione del consenso quale conseguenza dell'induzione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018 - dep. 23/11/2018, Rv. 274417), deve ritenersi che nella fattispecie i giudici di merito abbiano compiutamente delineato la configurabilità della fattispecie criminosa in contestazione.

Nel richiamare *per relationem* la pronuncia di primo grado che viene perciò a fondersi con quella impugnata in un unico corpo argomentativo, i giudici del gravame muovono dall'assunto dell'accertata condizione di inferiorità della ragazza che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non è integrata dalla sola differenza di età con l'imputato, bensì dalle gravi difficoltà attraversate in quel periodo a causa della separazione dei genitori e del conseguente disorientamento dovuto al venir meno dell'assetto familiare di riferimento e al mutato contesto che, come puntualizza il Tribunale di Ivrea, era da lei particolarmente sofferto, avendole innescato una sensazione di solitudine che neppure facendo ricorso ai rapporti con i pari era riuscita a superare. Accertamento questo che si allinea pienamente all'univoca interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la condizione di inferiorità, pur potendo prescindere da fenomeni di patologia mentale, deve comunque essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ovvero alla minore età accompagnata da una situazione individuale o familiare che renda vulnerabile la vittima, relegata a mero strumento per il soddisfacimento sessuale altrui (Sez. 3, n. 52041 del 11/10/2016 - dep. 07/12/2016, M e altri, Rv. 268615).

Su tale condizione di fragilità si innesta l'attività di induzione del prevenuto che, ben consapevole del difficile momento attraversato dalla giovane, essendo un amico di famiglia che in quel periodo la madre aveva preso a frequentare assiduamente invitandolo spesso a casa, ed al quale la stessa ragazza aveva mostrato un particolare attaccamento arrivando a confidargli oltre alle sue pene anche un particolare sentimento di affetto per lui che la stessa non esita definire di "innamoramento", comincia ad interloquire direttamente con costei via sms proprio facendo leva sul mutato registro che la confessione dell'infatuamento aveva reso ai suoi occhi percorribile. La condotta positiva dell'agente volta ad acquisire il consenso della p.o., viziato da uno stato di inequivoca sudditanza psicologica, si sostanzia proprio in tutti quei messaggi che la difesa definisce eloquenti di una corrispondenza vicendevole di sentimenti e che, invece, come sagacemente osservano i giudici di merito era solo capziosamente utilizzata dall'uomo per i suoi scopi libidinosi, così da conquistare la fiducia della vittima: attraverso lo scambio degli sms in cui questi, premurandosi con callida programmazione che venissero immediatamente cancellati dalla destinataria, affermava di corrispondere i sentimenti da lei provati, ne alimentava la soggezione

psicologica per arrivare, come poi è avvenuto, ad abusarne sessualmente attraverso i baci e i tocamenti fugaci nelle parti intime all'interno delle mura domestiche. Dal momento che la sussistenza di una relazione biunivoca è ampiamente sconfessata dalla dichiarazione resa dall'imputato al padre della ragazza - intervenuto per porre fine a tale aberrante strumentalizzazione, emersa dalla rivelazioni della figlia delle condotte concretamente subite, invasive della sfera più intima della sua sessualità -, di fronte al quale non esita, vedendosi scoperto, a riversare sulla minore l'iniziativa sessuale sostenendo che lo avesse minacciato, così lasciando emergere al fine le sue effettive intenzioni, deve ritenersi coerentemente accertata sia l'attività subdola, costituita dalla corrispondenza amorosa volta ad alimentare la condizione di sudditanza psicologica della vittima esaltandone i sentimenti provati nei suoi confronti ed asseritamente ricambiati facendole persino credere che sarebbero in futuro andati a vivere insieme, sia come mediante l'utilizzo di tale espediente sia riuscito ad ottenere il consenso da parte di costei ad atti di natura sessuale cui la ragazza non si avrebbe altrimenti prestata.

Che il racconto reso da quest'ultima fosse pienamente credibile, profilo comunque mai contestato con l'atto di appello stando al contenuto sinteticamente riportato nella parte iniziale della sentenza impugnata, emerge del resto, così come puntualizzato dalla pronuncia di primo grado sia dalla parziale confessione del prevenuto che ha ammesso di aver dato alla giovane un bacio, sia dalla sostanziale ammissione di fronte al padre al quale, a seguito della puntuale, sia pure esagitata, contestazione di aver infilato le mani nella vagina della figlia, ha risposto di "aver perso la testa".

2. Il secondo motivo risulta invece meritevole di accoglimento.

Pur condividendosi l'interpretazione prevalente invalsa in seno a questa Corte che ritiene che in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione debba intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 - dep. 25/05/2020, Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019 - dep. 21/01/2020, Rv. 278380), l'affermazione resa dalla Corte sabauda che ha escluso che la condotta riparatoria potesse ritenersi perfezionata prima dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato risulta smentita dalle risultanze processuali. Emerge invero dalla sentenza del Tribunale, innanzi al quale la richiesta di applicazione dell'attenuante in esame era stata già formulata senza che alcuna pronuncia sia stata resa sul punto che la l'offerta di risarcimento del danno a mezzo di assegno circolare per la somma di € 2.500 era stata effettuata in favore delle p.o. prima della stessa udienza preliminare,



essendo stata la richiesta di rito abbreviato ivi svolta dalla difesa condizionata alla produzione di copia del suddetto assegno circolare (oltre che ad una lettera di scuse da parte dell'imputato), depositato presso lo studio del difensore avv. ^(omissis)
 (omissis) , messa a disposizione dei destinatari, come risulta dalla missiva in data 29.5.2018 indirizzata alla madre della minore.

Orbene, quand'anche la somma in questione risulti, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, essere stata incassata dai genitori della vittima nel corso del processo, ragione per la quale l'imputato è stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche senza che sia stata resa alcuna pronuncia sulla richiesta dell'attenuante ex art. 62 n.6) cod. pen., ciò non toglie che sia sufficiente ai fini dell'integrale riparazione del danno l'offerta della somma, di cui non sia in discussione la congruità, all'avente diritto, la quale non richiedendo forme sacramentali, non necessariamente deve essere attuata in forma reale: è, invero, sufficiente che sia effettiva, ovverosia tale da consentire alla parte lesa di conseguire la disponibilità concretamente e senza condizioni. Come infatti già affermato da questa Corte proprio in tema di atti sessuali con un minorenni, è concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in presenza di un'offerta di risarcimento del danno, anche non formale, che, tenuto conto degli effetti del reato (se del caso da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche), abbia i requisiti della congruità e della serietà, pure quando la persona offesa non abbia accettato l'offerta (Sez. 3, Sentenza n. 31927 del 28/05/2015 - dep. 22/07/2015, Rv. 264249; Sez. 5, Sentenza n. 84 del 09/12/1996 - dep. 09/01/1997, Rv. 206561). Evenienza quest'ultima neppure ricorrente nella fattispecie in esame, avendo i genitori della minore incassato la somma senza nulla eccepire.

Avuto pertanto riguardo ai tempi e alle modalità dell'offerta e considerato altresì che l'assegno messo a disposizione delle parti civili, in quanto circolare, riveste il valore di una *datio in solutum*, non si evincono le ragioni per le quali, secondo i giudici del gravame, il risarcimento del danno sia avvenuto nel corso del giudizio.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino che dovrà valutare ex novo l'applicabilità dell'attenuante in contestazione. Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive



sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640), stante la declaratoria di inammissibilità della restante parte del ricorso.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'art. 62 n. 6) cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso

Così deciso in data 26.4.2021


Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge

